

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1994****che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero

bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁵⁾, ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽⁷⁾, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 127.

⁽⁶⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1994, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,3800	—
1702 20 90	0,3800	—
1702 30 10	—	47,67
1702 40 10	—	47,67
1702 60 10	—	47,67
1702 60 90	0,3800	—
1702 90 30	—	47,67
1702 90 60	0,3800	—
1702 90 71	0,3800	—
1702 90 90	0,3800	—
2106 90 30	—	47,67
2106 90 59	0,3800	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.